

ART. 1.

Sopprimerlo.

1.12. Vacca.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

ART. 1.

(Piano straordinario di assunzioni).

1. Per gli anni scolastici 2015-2020, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attua un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente ed educativo per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia, la cui effettiva consistenza numerica è determinata dal fabbisogno reale delle singole scuole, definito dai posti in organico di diritto e di fatto suddivisi per le singole classi di concorso e comunicato dalle singole istituzioni scolastiche al Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca entro il 30 giugno 2015.

2. Il piano quinquennale di cui al comma 1 è funzionale all'attuazione della direttiva comunitaria 1999/70/CE, come recepita nel nostro ordinamento dal decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, e viene realizzato a seguito dell'adozione delle seguenti misure:

a) con decreto del Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria su base regionale per ciascuna classe di concorso o grado, in sostituzione delle graduatorie ad esaurimento istituite ai sensi dell'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, valida per le immissioni in ruolo e in cui confluiscono tutti gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento. Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, potrà optare per una sola regione in cui richiedere l'immissione in ruolo.

La graduatoria ad esaurimento su base regionale è valida per l'immissione in ruolo in tutte le province della Regione in cui le classi di concorso risultino esaurite.

Ciascun docente, all'atto dell'iscrizione nella graduatoria regionale, può indicare una sola preferenza in merito alla provincia in cui richiede l'immissione in ruolo. Il rifiuto da parte del docente dell'immissione in ruolo in una provincia diversa da quella selezionata all'atto dell'iscrizione non comporta la perdita del diritto di permanenza nella suddetta graduatoria.

Coloro che abbiano presentato domanda di iscrizione con riserva nelle graduatorie ad esaurimento e abbiano conseguito il titolo di abilitazione entro il 31 agosto 2019 sono iscritti a pieno titolo nella graduatoria regionale.

b) con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 30 giorni dall'approvazione della presente legge, viene istituita una graduatoria provinciale dei docenti abilitati esclusi dalle graduatorie ad esaurimento regionali di cui alla lettera a) e in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento o che lo consegnano entro il 31 agosto 2019, aggiornata con cadenza triennale, in cui confluiscono tutti i docenti abilitati. Tale graduatoria è valida ai fini del reclutamento, in subordine all'assorbimento della graduatoria ad esaurimento su base regionale di cui alla lettera a) del presente comma.

c) l'iscrizione nella graduatoria regionale valida per le immissioni in ruolo di cui alla lettera a) del presente comma e l'iscrizione alla graduatoria provinciale dei docenti abilitati di cui alla lettera b) del presente comma, avviene a seguito di un censimento di tutti gli attuali iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e di tutti i docenti in possesso del titolo dell'abilitazione all'insegnamento.

Il censimento è svolto mediante la compilazione di un questionario, in cui gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento e nella seconda fascia delle graduatorie d'istituto indicano il numero di giorni di servizio prestato, l'eventuale contemporaneo svolgimento di un'altra professione e la classe di concorso in cui risultino abilitati. Il questionario contiene infine una richiesta circa la volontà del docente di accettare l'immissione in ruolo nella propria classe di concorso e l'indicazione della regione e della provincia in cui richiedere l'immissione in ruolo. Possono presentare formale richiesta di iscrizione nella graduatoria regionale e nella graduatoria provinciale dei docenti abilitati solo i docenti che forniscano risposta al questionario.

All'esito del censimento il Ministero dell'Istruzione, dell'università e della ricerca, previa pubblicazione dei dati raccolti, attiva percorsi abilitanti nelle sole classi di concorso in cui il fabbisogno del sistema nazionale d'istruzione non possa essere soddisfatto dal personale iscritto nelle graduatorie di cui ai precedenti articoli.

3. Sono assunti a tempo indeterminato, conseguentemente all'approvazione delle misure di cui al comma 2:

a) i vincitori presenti nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui alla lettera a), comma 2, del presente articolo;

c) i docenti iscritti a pieno titolo nelle graduatorie provinciali dei docenti abilitati di cui alla lettera b), comma 2, del presente articolo;

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano quinquennale straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i vincitori sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia;

b) gli iscritti nelle graduatorie regionali ad esaurimento del personale docente di cui al comma 2, lettera a), del presente articolo sono assunti, nell'ambito della regione relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia e unicamente su classi di concorso per le quali possiedono l'abilitazione;

c) i docenti iscritti nelle graduatorie provinciali di cui al comma 2, lettera b), del presente articolo, sono assunti in subordine rispetto al personale docente di cui alla lettera b) del presente comma nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti e, qualora in possesso di abilitazione per classi di concorso in cui non vi sia disponibilità di personale docente di cui alla lettera b) del presente comma, a decorrere dall'anno scolastico 2015-2016.

5. Durante il quinquennio 2015-2020 sono indetti concorsi pubblici a cadenza biennale, cui possono partecipare i docenti in possesso del titolo di abilitazione nonché coloro i quali, pur sprovvisti dell'abilitazione, abbiano maturato un'anzianità di servizio pari a 36 mesi consecutivi entro l'anno scolastico 2014/15.

6. I docenti immessi in molo, secondo quanto stabilito al comma 3 del presente articolo, sono nominati in prova e la nomina decorre dalla data di inizio dell'anno scolastico. La prova ha la durata di un anno scolastico. A tal fine il servizio effettivamente prestato non può essere inferiore a i 80 giorni nell'anno scolastico.

Ai fini della conferma in ruolo, il percorso professionale e l'operato dei nuovi docenti viene valutato nel corso dell'anno scolastico di servizio in prova mediante verifiche trimestrali da parte di una commissione composta dal dirigente scolastico, che ne è il presidente, da quattro docenti quali membri effettivi e da due docenti quali membri supplenti. Tale commissione viene inoltre coadiuvata dall'operato di apposite commissioni di valutazione esterne, istituite e disciplinate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, che valutano la qualità della didattica dei docenti in prova. Le commissioni di valutazione esterne sono composte da ispettori ministeriali, da

psicologi e da docenti di altri istituti scolastici che assistono alle lezioni, osservano una sequenza didattica, esaminano i testi adottati, sostengono un colloquio con il docente assunto in prova e infine stendono un rapporto. I docenti nominati in prova elaborano, ogni trimestre, una relazione dettagliata circa lo svolgimento della propria attività di docenza, che viene valutata dalle commissioni di valutazione.

Al termine dell'anno di servizio in prova, i docenti immessi in ruolo dalle graduatorie di cui alla lettera c), comma 3, del presente articolo sostengono una prova finale in cui le commissioni svolgeranno una valutazione approfondita e complessiva del loro anno di servizio, incentrata sugli aspetti e sulle competenze pedagogico-didattiche e sugli aspetti psico-attitudinali, al fine di valutare l'effettiva capacità del docente di gestire correttamente il rapporto con gli alunni. Il superamento della prova finale è vincolante ai fini dell'assunzione e ha valore concorsuale».

Conseguentemente all'articolo 24, dopo il comma 3 aggiungere i seguenti:

3-bis. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 3-ter, sono abrogate le disposizioni che determinano trasferimenti a imprese, di parte corrente o in conto capitale, non giustificati da una situazione di fallimento di mercato.

3-ter. Il Governo provvede a emanare, entro il 30 dicembre 2015, uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per individuare le disposizioni di legge e regolamentari che sono abrogate ai sensi del comma 3-bis. I regolamenti determinano risparmi pari a 1 miliardo di euro per l'anno 2015 e 2 miliardi a decorrere dal 2016.

3-quater. Sono escluse dall'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi:

- a) finanziabili con fondi europei;
- b) diretti a compensare l'adempimento di obblighi di servizio pubblico, con particolare riferimento, ai settori dell'istruzione e della ricerca, della sanità, dell'assistenza sociale e dei trasporti, nel rispetto dei criteri stabiliti dal diritto dell'Unione europea.

3-quinquies. Possono essere altresì escluse all'abrogazione disposta ai sensi del comma 3-bis le disposizioni che prevedono incentivi destinati a:

- a) promuovere la realizzazione di importanti progetti di comune interesse europeo;
- b) promuovere la cultura nonché la conservazione e la valorizzazione del patrimonio artistico, paesaggistico o ambientale.

3-sexies. Ai fini dell'individuazione delle disposizioni da abrogare ai sensi del comma 3-bis e degli incentivi da ammettere ai sensi dei commi 3-quater e 3-quinquies, il Governo si avvale del parere di un apposito comitato tecnico, che procede a verificare la loro necessità e idoneità in

caso di una situazione di fallimento di mercato. Il comitato è istituito e disciplinato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.

3-septies. Al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 6:

1) al comma 8, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

2) al comma 9, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento»;

b) all'articolo 7, comma 2, le parole: «nella misura del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nella misura del 94 per cento».

3-octies. Al comma *5-bis* dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «nei limiti del 96 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti del 94 per cento».

1.13. Chimienti, Vacca, Marzana, Luigi Gallo, Brescia, Simone Valente, Di Benedetto.

Sostituire gli articoli da 1 a 23 con il seguente:

«*Articolo 1 (piano straordinario di assunzioni)* 1. Per l'anno scolastico 2015/2016, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è autorizzato ad attuare un piano straordinario di assunzioni a tempo indeterminato di personale docente per le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado, per la copertura dei posti vacanti e disponibili nonché dei posti di fabbisogno territoriale equivalente su cui siano state attivate, nell'a.s. 2014/2015, supplenze annuali con contatti a tempo determinato con scadenza al 30 giugno 2015. In sede di prima attuazione, ai fini del presente articolo, l'organico dell'autonomia è determinato, entro il 31 maggio 2015, ai sensi dell'articolo 6, commi 4 e 5, per i posti comuni e di sostegno e i posti per il potenziamento sono istituiti solo presso la scuola primaria e secondaria di primo e di secondo grado, tenuto conto delle esigenze di potenziamento dell'organico funzionale calcolato in conformità ai criteri e agli obiettivi di cui all'articolo 2».

2. Sono assunti a tempo indeterminato, nel limite dei posti di cui al comma 1 del presente articolo:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4^a serie speciale, concorsi ed esami, n. 75 del 25 settembre 2012, per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado;

b) gli iscritti a pieno titolo, alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni;

c) i soggetti in possesso di idoneo titolo di abilitazione all'insegnamento alla data di scadenza prevista per la presentazione delle domande di cui al comma 3.

3. Al piano straordinario di assunzioni partecipano i soggetti di cui al comma 2 che abbiano presentato apposita domanda di assunzione esclusivamente secondo le modalità stabilite dal comma 8. I soggetti che appartengono a entrambe le categorie di cui alle lettere a) e b) del comma 2 scelgono, con la domanda, per quale categoria essere trattati.

4. In deroga all'articolo 399 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, al piano straordinario di assunzioni si provvede secondo le modalità e le fasi, in ordine di sequenza, di seguito indicate:

a) i candidati inseriti a pieno titolo nelle graduatorie di merito sono assunti, nell'ambito della regione nella cui graduatoria di merito sono iscritti, nel limite del 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale di cui all'articolo 7;

b) gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente, nonché gli abilitati all'insegnamento di cui alla lettera c) del comma 2, sono assunti, nell'ambito della provincia relativa alla graduatoria in cui sono iscritti, nel limite del restante 50 per cento dei posti vacanti e disponibili dell'organico dell'autonomia, individuati a livello di albo territoriale, incrementati di quelli di cui alla lettera a) rimasti eventualmente vacanti e disponibili al termine della relativa fase;

c) i vincitori, nonché gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento, che residuano dalle fasi precedenti, sono assunti nel limite dei posti rimasti eventualmente vacanti e disponibili nell'organico dell'autonomia nazionale, individuati a livello di albo territoriale. I vincitori hanno precedenza rispetto agli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento.

5. Ai fini del presente articolo è pubblicato un apposito avviso nella Gazzetta Ufficiale e tutte le comunicazioni con i soggetti di cui al comma 2, incluse la domanda di assunzione e l'espressione delle preferenze, la proposta di assunzione, l'accettazione o la rinuncia, avvengono esclusivamente per il tramite dell'apposito sistema informativo, gestito dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, che cura ogni fase della procedura in deroga all'articolo 45, comma 2, e all'articolo 65 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.

6. È escluso dal piano straordinario di assunzioni il personale già assunto quale docente a tempo indeterminato alle dipendenze dello Stato, anche se presente nelle graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, e indipendentemente dalla classe di concorso, dal tipo di posto e dal grado di istruzione per i quali vi è iscritto o in cui è assunto. Sono altresì esclusi i soggetti che non sciolgano la riserva per conseguimento del titolo abilitante entro e non oltre il 30 giugno 2018, fermo restando quanto previsto dal periodo precedente.

7. A decorrere dal 1° settembre 2015, le graduatorie di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, perdono efficacia, per i gradi di istruzione della scuola primaria e secondaria, ai fini dell'assunzione con contratti di qualsiasi tipo e durata. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono soppresse le graduatorie dei concorsi pubblici per titoli ed esami banditi antecedentemente all'anno 2012 per il reclutamento di personale docente per le scuole statali di ogni ordine e grado.

8. La prima fascia delle graduatorie di circolo e d'istituto del personale docente ed educativo previste dall'articolo 5 del regolamento di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione 13 giugno 2007, n. 131, continua a esplicare la propria efficacia, fino all'anno scolastico 2017/2018 compreso, per i soli soggetti già iscritti alla data di entrata in vigore della presente legge, non assunti a seguito del piano straordinario di assunzioni di cui al comma 1.

9. Fermo restando quanto previsto dal presente articolo, ad eccezione del personale docente della scuola dell'infanzia e del personale educativo, l'accesso ai ruoli del personale docente della scuola statale avviene esclusivamente mediante concorsi pubblici nazionali su base regionale per titoli ed esami, le cui graduatorie hanno validità fino all'approvazione della successiva graduatoria concorsuale e comunque non oltre tre anni.

1.1009. Vacca, Simone Valente, Marzana, Chimienti, Brescia, Luigi Gallo, D'Uva, Di Benedetto.

Al comma 1, sostituire la parola: disciplina con le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. La piena realizzazione del curriculum della scuola ed il raggiungimento degli obiettivi di cui all'articolo 2, la valorizzazione delle potenzialità e degli stili di apprendimento degli studenti, la valorizzazione della comunità professionale scolastica, per incrementare le competenze disciplinari e didattiche, la collaborazione e la progettazione didattica, nonché l'interazione con le famiglie e il territorio; sono assicurati mediante tutte le forme di flessibilità dell'autonomia didattica ed organizzativa prevista dal DPR 275/99 e in particolare attraverso:

a) articolazione modulare del monte ore annuale di ciascuna disciplina;

b) potenziamento del tempo scuola anche oltre i modelli e i quadri orari, nel limiti della dotazione organica dell'autonomia, tenuto conto delle scelte degli studenti e delle famiglie;

c) programmazione plurisettimanale e flessibile dell'orario complessivo del curricolo e di quello destinato alle singole discipline, anche mediante l'articolazione del gruppo classe.

1.1007. Carocci, Rocchi, Malpezzi, Ascani, Blazina, Bossa, Coccia, Crimi, D'Ottavio, Ghizzoni, Malisani, Manzi, Narduolo, Pes, Rampi, Romano, Rossi, Sgambato, Ventricelli.

Al comma 1, primo periodo dopo la parola disciplina aggiungere le seguenti: dà piena attuazione al.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

1-bis. Le disposizioni di cui alla presente legge sono applicate, ove compatibili a tutte le istituzioni del sistema educativo di istruzione e formazione. A tal fine, sulla base dei principi di cui alla presente legge sono conclusi, ove necessario, appositi accordi presso la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 ai fini dell'estensione delle presenti norme alle istituzioni che erogano i percorsi in diritto- dovere all'istruzione e alla formazione di cui al capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 ed è modificata la disciplina per il conseguimento e il mantenimento della parità scolastica. Le deleghe legislative di cui all'articolo 21 sono esercitate nel rispetto dei principi di cui al presente comma.

1.3. Centemero, Palmieri

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: delle istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: nell'ambito dell'autonomia del sistema scolastico statale.

Conseguentemente, al medesimo periodo:

dopo le parole: di garantire aggiungere le seguenti: la libertà di insegnamento, il pluralismo culturale, la laicità,;

sopprimere la parola: diversificazione;

sostituire la parola: servizio con la seguente: sistema;

dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. L'autonomia del sistema scolastico statale e, nel suo ambito, delle istituzioni scolastiche, nelle more di una piena realizzazione del governo democratico della scuola a tutti i livelli, si realizza con il rafforzamento della partecipazione decisionale degli organi collegiali.

1.37. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, primo periodo, dopo le parole istituzioni scolastiche aggiungere le seguenti: e delle istituzioni formative accreditate per i percorsi d'istruzione e formazione professionale.

Conseguentemente, al secondo periodo, dopo le parole istituzione scolastica, *aggiungere le seguenti:* nonché l'istituzione formativa.

1.2 Gelmini, Centemero

Al comma 1, primo periodo dopo le parole: istituzioni scolastiche *aggiungere la seguente:* statali.

1.9. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sopprimere le parole: , anche in relazione alla dotazione finanziaria.

1.4. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: , anche in relazione *fino a:* flessibilità diversificazione, *con le seguenti:* allo scopo di sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.

1.6. Vacca.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: garantire la massima flessibilità, diversificazione, *con le seguenti:* sostenere processi di innovazione didattica e di ricerca educativa delle medesime istituzioni.

1.5. Luigi Gallo.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico *con la seguente:* qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.

1.29. Cristian Iannuzzi.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, efficienza ed efficacia del servizio scolastico *con le seguenti:* qualità e pari opportunità, efficienza ed efficacia dell'offerta formativa per tutti i cittadini.

1.30. Simonetti, Borghesi.

Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, *con le seguenti:* la qualità dell'offerta formativa e pari opportunità per tutti i cittadini.

1.10. Chimienti.

Al comma 1, primo periodo sostituire le parole: la massima flessibilità, diversificazione, *con le seguenti:* qualità e pari opportunità all'offerta formativa per tutti i cittadini.

1.25. Rampelli.

Al comma 1, primo periodo, sopprimere le parole: flessibilità, diversificazione.

1.8. Vacca.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.

***1.23.** Rubinato, Fioroni.

Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: territoriale aggiungere le seguenti: ,anche al fine di assicurare il benessere psico-fisico degli studenti.

***1.1000.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Al comma 1, secondo periodo sopprimere la parola: triennale.

Conseguentemente, ovunque ricorrano sostituire le parole: piani triennali di cui all'articolo 2 con le parole: piano triennale con le parole: piano dell'offerta formativa.

1.26. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: triennale.

1.31. Vezzali.

Al comma 1, sostituire la parola: triennale con la seguente: annuale.

Conseguentemente, ovunque ricorrono, sostituire le parole: piani triennali con le seguenti: piani annuali e le parole: piano triennale con le seguenti: piano annuale.

1.28. Iannuzzi.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: programmazione triennale dell'offerta: aggiungere la seguente: educativa e.

1.11. Valente.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: dell'offerta formativa aggiungere le seguenti: garantendone la continuità agli allievi e studenti per tutto il percorso scolastico.

1.24. Rampelli.

Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: per l'apertura della comunità scolastica al territorio aggiungere le seguenti: , privilegiando modelli educativi che favoriscano il riconoscimento della diversità e dell'intercultura come un arricchimento del sapere, per sostenere l'inclusione e prevenire ritardi scolastici o abbandoni precoci.

1.16. Iori, Beni, Khalid Chaouli, Fossati, La Marca, Tidei, Patriarca, Cimbro, Lacquaniti, D'Incecco, Capuano.

Al comma 1, secondo periodo, le parole: e per l'apertura della comunità scolastica al territorio *sono sostituite dalle seguenti:* per l'apertura della comunità scolastica ai territori e per il rafforzamento della collaborazione educativa tra scuola e famiglia, in ossequio a quanto previsto dagli articoli 30, 33 e 34 della Costituzione Italiana.

1.1006. Pagano.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni.

***1.38.** Giancarlo Giordano, Pannarale.

Al comma 1, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: con il pieno coinvolgimento di Regioni, province, città metropolitane e comuni.

***1.1** Paolo Russo, Altieri

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: È istituita presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca la Rete Educativa Nazionale con articolazioni territoriali, presso ogni Regione, denominate Nuclei per la didattica avanzata (NDA). L'assegnazione delle sedi per gli NDA, con le relative infrastrutture, sono individuate d'intesa con le amministrazioni e gli enti locali interessati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Nuclei hanno lo scopo di esercitare autonomia di ricerca, sperimentazione e sviluppo tenendo conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico delle realtà locali e promuovendo le esperienze migliori del tessuto scolastico nazionale.

1.7. Luigi Gallo.

Al comma 1, aggiungere, infine, il seguente periodo: Sono in ogni caso garantiti la medesima qualità del servizio e la pari opportunità nell'offerta formativa per tutti i cittadini e su tutto il territorio nazionale.

1.1005. Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale dell'istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

***1.40.** Rubinato, Fioroni.

Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

2. Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali.

3. In quanto articolazione del sistema nazionale di istruzione le scuole paritarie svolgono un servizio pubblico.

***1.35.** Gigli, Santerini, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1.18.** Malpezzi, Richetti, Marzano, De Menech, Rotta, Mazzoli, Piazzoni.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1.27.** Pisicchio, Marguerettaz

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1.33.** Vignali, Scopelliti, Binetti.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1.36.** Santerini, Gigli, Caruso, Lo Monte.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226.

****1.39.** Centemero, Palmieri, Russo.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Al potenziamento e alla valorizzazione delle conoscenze e competenze degli studenti del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione, alla trasparenza e qualità dei relativi servizi concorrono anche gli enti di formazione, accreditati dalle regioni quali istituzioni formative per la realizzazione di percorsi di istruzione e formazione professionale (IeFP) per il conseguimento di qualifiche e diplomi professionali nel rispetto dei livelli essenziali delle prestazioni stabiliti dallo Stato a norma del capo III del decreto legislativo n. 226/2005.

****1.1008.** Miotto.

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

2. Le risorse per l'autonomia sono assegnate sulla base di indicatori di riferimento di costo e di fabbisogno di efficienza e di eventuali fondi perequativi individuati dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca.

1.1010. Centemero, Palmieri.

Al comma 1, dopo le parole: la presente legge disciplina, aggiungere le seguenti: il diritto allo studio e.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis
(Diritto allo studio)

1. Lo Stato riconosce a tutti il diritto all'educazione, all'istruzione ed alla formazione, garantendo a tale scopo l'accesso gratuito alle scuole statali di base e superiori, quale strumento fondamentale per l'emancipazione culturale ed economica degli individui.
2. Lo Stato assicura al sistema educativo d'istruzione statale risorse adeguate, destinando ad esso un ammontare di risorse tale raggiungere progressivamente il 6 per cento del prodotto interno lordo nazionale entro il 2025.
3. Lo Stato riconosce, nel rispetto di quanto sancito dalla legge 10 marzo 2000, n. 62, l'importanza fondamentale del settore statale all'interno del sistema dell'istruzione nazionale e stabilisce i livelli essenziali delle prestazioni volte a garantire il diritto di tutti i cittadini all'educazione, all'istruzione e alla formazione, nel rispetto delle competenze regionali e del principio di sussidiarietà, ai sensi dell'articolo 117 della Costituzione.
4. Per il raggiungimento degli obiettivi di cui ai commi 1 e 3, lo Stato realizza interventi volti a:
 - a) rimuovere gli ostacoli che impediscano l'esercizio del diritto all'istruzione e alla formazione, anche attraverso la generalizzazione del servizio erogato dalle scuole pubbliche dell'infanzia, statali o paritarie gestite dagli enti locali;
 - b) riequilibrare l'offerta scolastica e formativa, attraverso interventi prioritariamente diretti ai cittadini che presentino bassi livelli di scolarità e alle zone territoriali all'interno delle quali l'ubicazione dei servizi educativi e formativi contrasti con l'esercizio sostanziale del diritto all'istruzione e alla formazione;
 - c) contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, anche attraverso una idonea articolazione dei percorsi formativi.
5. A tal fine, viene istituito un Fondo perequativo per il diritto allo studio, volto a correggere le diseguaglianze territoriali, in grado di garantire adeguate risorse anche allo sviluppo di un piano di interventi straordinario per soggetti a rischio abbandono.
6. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, emanato su proposta del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, vengono stabilite le forme di erogazione delle borse di studio di cui al successivo comma 7 del presente articolo, nonché le ulteriori modalità di finanziamento del diritto allo studio, quali forme di reddito diretto, agevolazioni per il trasporto pubblico, gratuità totale o parziale dei libri di testo in base al principio della condizione reddituale ai sensi del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109, e successive modificazioni.

7. Nella realizzazione degli interventi di cui al comma 4 e nel rispetto delle competenze di cui all'articolo 117 della Costituzione, lo Stato garantisce l'erogazione di borse di studio alle studentesse e agli studenti iscritti alla scuola pubblica e statale, quale strumento di contrasto alle disparità sociali e territoriali che impediscono ai cittadini un pieno accesso all'istruzione e alla formazione. A tal fine, i beneficiari di tali interventi devono essere individuati sulla base del principio della condizione reddituale, attraverso i criteri di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 109.

8. Ai fini dell'attuazione delle finalità del presente articolo e la copertura del relativo onere finanziario pari a 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2016, è autorizzata la spesa di pari importo a decorrere dal 2016, alla quale si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, iscritte a legislazione vigente in termini di competenza e di cassa, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun Ministero, ad eccezione di quelle relative a diritti sociali, politiche sociali e della famiglia, politiche per il lavoro, tutela della salute e dell'ambiente”.

1.1001. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino.

Al comma 1, dopo le parole: servizio scolastico, aggiungere le seguenti: la lotta alla dispersione scolastica.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

“Art. 1-bis
(Lotta alla dispersione scolastica)

1. Al fine di perseguire le finalità di cui all'articolo 1 e contrastare il fenomeno della dispersione scolastica, ogni scuola progetta interventi rivolti agli alunni e alle alunne in situazioni di disagio socio-ambientale o in difficoltà di apprendimento.

2. Lo Stato assicura ad ogni scuola una dotazione aggiuntiva di docenti opportunamente formati o formate, che concorre alla progettazione e realizzazione di tali interventi, insieme ai docenti e alle docenti delle singole classi. Ogni scuola progetta e realizza gli interventi in collaborazione con i servizi territoriali.

3. Nelle aree a forte disagio socio-ambientale il numero di alunni e alunne per classe non deve essere superiore a 20.

Conseguentemente agli oneri derivanti dalla disposizione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2015 ed a 200 milioni a decorrere dall'anno 2016, si provvede:

1) quanto a 100 milioni per l'anno 2015, con l'assegnazione, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanare entro il 30

settembre 2015, di una quota parte di pari importo delle maggiori entrate di cui all' articolo 1, comma 7, della legge 15 dicembre 2014, n. 186. Qualora dal monitoraggio delle entrate di cui al periodo precedente emerga un andamento che non consenta la copertura di tali oneri, lo stesso Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, da emanare entro medesimo termine del 30 settembre 2015, stabilisce l'aumento della misura degli acconti ai fini dell'IRES, dovuti per il periodo d'imposta 2015, in misura tale da assicurare il conseguimento dei predetti obiettivi anche ai fini della eventuale compensazione delle minori entrate che si dovessero generare per effetto dell'aumento degli acconti;

2) quanto a 200 milioni a decorrere dall' anno 2016 si provvede mediante soppressione dell' articolo 11”.

1.1002. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, dopo le parole: nonché l'integrazione, aggiungere le seguenti: e l'alfabetizzazione degli alunni e delle alunne migranti.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis

(Alfabetizzazione e integrazione degli alunni e delle alunne migranti)

1. Al fine di promuovere l'alfabetizzazione nella lingua italiana, lo Stato assicura a ciascuna scuola una dotazione aggiuntiva di docenti e mediatori o mediatrici culturali opportunamente formati; tale dotazione aggiuntiva è determinata in misura di almeno un docente o una docente ogni cinque alunni o alunne con necessità di prima alfabetizzazione e di almeno un o una docente ogni venticinque alunni o alunne di recente immigrazione, intendendosi per tali coloro che sono da meno di tre anni in Italia.

2. Ai fini di cui al comma precedente lo Stato assicura alle scuole i fondi e le risorse necessarie per garantire agli alunni ed alle alunne migranti almeno un'ora alla settimana di insegnamento della lingua e della cultura madre, anche in rete con altri istituti, aperta alla partecipazione di tutti gli alunni e alunne, nonché per realizzare percorsi di accoglienza, orientamento e supporto a favore delle loro famiglie, al fine di renderle pienamente partecipi dell'esperienza formativa dei propri figli e favorirne la partecipazione alla vita sociale.

3. Per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo è istituito un Fondo per l'alfabetizzazione dei migranti presso il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, per il quale è autorizzato uno stanziamento di 12 milioni di euro per l'anno 2015 e di 35 milioni a decorrere dall'anno 2016”.

Conseguentemente sopprimere l'articolo 7.

1.1003. Pannarale, Giancarlo Giordano, Costantino, Nicchi.

Al comma 1, dopo le parole: nonché l'integrazione aggiungere le seguenti: , alla valorizzazione delle diversità.

Conseguentemente dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:

"Art. 1-bis
(Valorizzazione delle diversità)

1. Il Sistema Educativo di Istruzione valorizza tutte le diversità e affronta il disagio scolastico in tutte le sue espressioni.
2. L'integrazione delle persone diversamente abili si realizza ai sensi della legge 5 febbraio 1992, numero 104, e successive modificazioni, della 4 agosto 1977, numero 517, e del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, numero 297, e successive modificazioni.
Conseguentemente è abrogato il limite previsto dall'articolo 15, commi 2 e 2-bis, del D.L. 12 settembre 2013, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2013, n. 128.
3. Su richiesta di ogni singola scuola, il Ministero della Pubblica Istruzione assicura, prima dell'inizio dell'anno scolastico, l'assegnazione di tutti gli insegnanti o le insegnanti di sostegno necessari a garantire il progetto didattico, costruito in base alla diagnosi funzionale, con il concorso delle figure professionali coinvolte.
4. La formazione delle classi iniziali nella Scuola dell'Infanzia e nella Scuola Elementare è effettuata, di norma, con l'inserimento di un solo alunno o alunna diversamente abile; le classi successive delle medesime Scuole e le classi della Scuola Media e della Scuola Superiore non possono essere costituite con l'inserimento di un numero superiore a due alunni o alunne diversamente abili.
5. Per assicurare la massima efficacia al processo di integrazione scolastica, le classi che accolgono un alunno o alunna diversamente abile sono costituite da un massimo di 20 alunni. Qualora siano inseriti nella classe due alunni o alunne diversamente abili, la classe stessa viene costituita con un numero ancora inferiore di alunni o alunne.
6. Nella determinazione dell'organico deve essere garantita l'assegnazione di docenti di sostegno per tutto l'orario richiesto dal progetto didattico-educativo, fino a coprire interamente l'orario di permanenza a scuola dell'alunno o alunna, se necessario.
7. La Scuola garantisce il regolare e periodico funzionamento dei Gruppi di Lavoro Handicap, ai quali devono obbligatoriamente partecipare tutte le componenti delle istituzioni scolastiche.
8. Il Ministero della Pubblica Istruzione destina adeguate risorse per qualificare professionalmente tutti gli operatori delle scuole con alunni e alunne in situazione di disabilità e disagio.
9. Il Ministero della Pubblica Istruzione eroga alle scuole risorse per

l'istituzione di un fondo speciale da utilizzare secondo le esigenze dei progetti didattico-educativi previsti.

10. Agli oneri derivanti dalle disposizioni del presente articolo pari a 350 milioni di euro annui si provvede a decorrere dall'anno 2016 e fino al fabbisogno, con i risparmi derivanti dalla soppressione delle disposizioni di cui all'articolo 10, commi 1, 2 e 3.

Conseguentemente alla rubrica sopprimere le parole: “Carta elettronica per l'aggiornamento e la.

1.1004. Giancarlo Giordano, Pannarale, Costantino, Nicchi.